

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**

Deliberazione **561**

del

12 GEN. 2001

FO 6057

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Loreface Francesco

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Iglesias ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n° 35/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig. Loreface Francesco, codice fiscale LRF FNC 48A04 H574U, codice azienda IT033CA149
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n°29/2001, per complessive lire 63.996.582 (Sessantatremilioninovecentonovantaseimila cinquecentottantadue) a favore del Sig. Loreface Francesco, codice fiscale LRF FNC 48A04 H574U, codice azienda IT033CA149 in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario



DELIBERA


- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°35/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°29/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 63.996.582 (Sessantatremilioninovecentonovantaseimila cinquecentottantadue) a favore dell'Allevatore Sig.Lorefice Francesco codice fiscale LRF FNC 48A04 H574U, codice azienda IT033CA149
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire 63.996.582 (Sessantatremilioninovecentonovantaseimila cinquecentottantadue) liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capriini colpiti da febbre catarrale**".

DIRAMM

DIRSAN

ISP


ADD

Il Direttore Generale
Simeone



Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 561/2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo
legale aziendale, a decorrere dal **16 GEN. 2001** al **25 GEN. 2001**

Il Responsabile del Procedimento
Carta



Il Responsabile
Affari Generali
Dr.ssa Cannas





COMUNE DI IGLESIAS

(Provincia di Cagliari)
Ufficio Agricoltura

ORDINANZA N° 35

IL SINDACO

- **Vista** la nota di prot. n° 2190 del 02.09.2000 con la quale il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 7 – distretto di Iglesias – segnala la presenza di sintomatologia clinica riferibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'allevamento di proprietà del Signor LOREFICE FRANCESCO, nato a Rosolini il 04.01.1948 e residente ad Iglesias in via Ferrara n° 10, titolare di un'azienda sita nel Comune di Iglesias, in Località Santa Barbara, Codice Aziendale IT 033 CA 149;
- **Visto** il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n° 1265;
- **Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria del 08/02/1954, DPR 320 e successive modificazioni;
- **Vista** la Legge 23 Gennaio 1968, n° 34;
- **Vista** la Legge 23 Dicembre 1978, n° 833;
- **Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n° 231;
- **Vista** la Legge 2 Giugno 1988, n° 218;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 20 Luglio 1989, n° 298;
- **Vista** la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n° 15;
- **Vista** la Legge 8 Giugno 1990, n° 142;
- **Visto** il Decreto Legislativo 14 Dicembre 1992, n° 508;
- **Vista** la Legge 9 Marzo 1989, n° 86;
- **Vista** la Legge 22 Febbraio 1994, n° 146;
- **Visto** il Decreto n° 502/92 e successive modificazioni;
- **Visto** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112;
- **Vista** l'Ordinanza Ministeriale del 10 Aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
- **Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Maggio 1996, n° 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

- **Vista** la nota del Ministero della Sanità emanata con nota n° 600.6/24461/82 N/4457 del 28 Agosto 2000, con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;
- **Visto** il D.A.I.S. della Regione Sardegna, n° 33 del 31 Agosto 2000;
- **Tenuto conto** che l'applicazione dello stamping-out potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;
- **Considerato** che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

- a) L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica riconducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa;
- b) Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora possibile, per sotterramento in loco. Tali operazioni devono essere effettuate in modo di ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- c) Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ai carnivori di non accedervi;
- d) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che, notificata al Signor LOREFICE FRANCESCO, nato a Rosolini il 04.01.1948 e residente ad Iglesias in via Ferrara n° 10, entra immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £ 1.000.000 a £ 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £ 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £ 500.000 a £ 2.500.000.

Iglesias, 04 Settembre 2000



IL SINDACO
(Paolo COLLU)

 The text 'IL SINDACO (Paolo COLLU)' is printed. Below it is a large, stylized handwritten signature in black ink.



CITTÀ DI IGLESIAS

Provincia di Cagliari

CAP 09016

SERVIZI TECNICI

Protocollo 29 del 2 GEN. 2001

Riferimento Prot. 37171 del 20 dicembre 2000

DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Prot. n°27791 del 30 Agosto 2000.

Vista l'Ordinanza Sindacale n°35 in data 4 settembre 2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini colpiti da febbre catarrale degli ovini.

Vista la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia sui capi ovini abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà dell'allevatore Francesco Lorefice, nato a Rosolini il 4 gennaio 1948, residente in Iglesias, Via Ferrara 10, codice fiscale PNNNTN36A47E281Y.

Visto il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28/08/00 al 08/10/00, che fa parte integrante del presente atto.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n°1265.

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n°320.

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n°833.

Vista la Legge 23 Gennaio 1968, n°34.

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n°218.

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989, n°298.

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996, n°587.

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DETERMINA

In lire 63.996.582, diconsi lire sessantatremilioninovecentonovantaseimilacinquecentottantadue, l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere all'allevatore Francesco Lorefice, nato a Rosolini il 4 gennaio 1948, residente in Iglesias, Via Ferrara 10, codice fiscale PNNNTN36A47E281Y.

Iglesias, lì 21 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Lamberto Tomasi

LT

DET.DIR.052.2000

Renato Citzia

Responsabile del Procedimento

Rto Cit

